

**NUOVO STATUTO
GRUPPO ITALIANO DI CHIRURGIA VITREO-RETINICA (GIVRE)**

Anno 2017

Art. 1 – Denominazione

1.1 - Tra i medici chirurghi, non in quiescenza, in possesso della specializzazione in oftalmologia, è costituita un'Associazione denominata:

“GRUPPO ITALIANO DI CHIRURGIA VITREO-RETINICA”
in breve **“GIVRE”**.

Art. 2 – Sede

2.1 - La sede dell'Associazione è posta nel Comune di Ravenna, Via G. Rasponi n. 27.

Art. 3 – Finalità istituzionali

3.1 - L'Associazione:

- a) è apartitica e senza finalità di lucro;
- b) si propone lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze riguardanti la patologia vitreo-retinica e il trattamento medico e chirurgico delle affezioni del segmento posteriore;
- c) è autonoma e indipendente e non può esercitare attività imprenditoriali o partecipare ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);
- d) non può avere tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non può svolgere, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

3.2 - Parimenti i legali rappresentanti dell'Associazione non possono esercitare attività imprenditoriali o partecipare ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

3.3 - Le finalità istituzionali dell'Associazione sono rivolte:

- a) alla collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie, gli organismi e le istituzioni pubbliche.
- b) alla elaborazione di trial di studio, linee guida in collaborazione con ASSR, FISM, SOI e altre società scientifiche.

Art. 4 – Attività

4.1 - L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) promuovere la rivalutazione della chirurgia vitreo-retinica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- b) stimolare la ricerca in questo specifico settore;
- c) favorire gli interscambi fra medici chirurghi, in possesso della specializzazione in oftalmologia, al fine di dare un apporto sostanziale alla maggiore diffusione delle tecniche chirurgiche vitreo-retiniche e di contribuire al miglioramento delle stesse;
- d) fornire un adeguato supporto culturale e informativo a chi intenda avvicinarsi a tali metodiche chirurgiche;
- e) elaborare le linee guida previste dall'art. 5, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24.

4.2 - Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti attraverso l'organizzazione e il patrocinio di congressi, riunioni, corsi teorico pratici per migliorare, anche attraverso la promozione di attività editoriali, la preparazione dei professionisti.

4.3 - L'attività dell'Associazione si realizza in particolare:

- a) nella promozione di attività formativa permanente nei confronti degli associati attraverso l'organizzazione di congressi scientifici e corsi di aggiornamento annuali con certificazione ECM, prevedendo sistemi di Verifica della Qualità delle attività formative svolte;
- b) nella pubblicazione in riviste proprie o di altre associazioni di documenti, notizie e articoli scientifici inerenti alla materia (con espressa esclusione di giornali quotidiani);
- c) nella costituzione di una "banca dati" aperta agli associati;
- d) nell'impegno dell'Associazione a promuovere la rivalutazione della chirurgia vitreo-retinica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e delle normative economiche inerenti alla predetta chirurgia;
- e) nell'obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web dell'Associazione, che dovrà essere costantemente aggiornato.

Art. 5 – Durata

5.1 - La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 6 – Associati Ordinari

6.1 - Per poter aderire all'Associazione sono necessari i seguenti requisiti:

- a) avere conseguito la laurea in medicina chirurgia ed essere in possesso della specializzazione in oftalmologia;
- b) aver corrisposto la quota di iscrizione determinata dal Consiglio Direttivo;
- c) non essere in conflitto di interessi con l'Associazione.

6.2 - Tutti i soggetti, in possesso dei requisiti di cui sopra, hanno diritto, senza limitazione alcuna, all'ammissione nell'Associazione, previa istanza inoltrata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede sull'istanza con provvedimento motivato e immediatamente efficace. Nell'ipotesi in cui la richiesta di ammissione sia respinta, il soggetto interessato può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del provvedimento di rigetto.

In ogni caso l'ammissione, deliberata dal Consiglio Direttivo (o dal provvedimento del Collegio dei Probiviri), dovrà essere ratificata dalla prossima assemblea degli associati.

6.3 - Ogni associato, oltre alla quota di iscrizione in sede di ammissione, dovrà corrispondere anche una quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Associati Speciali e Garanti

7.1 - Ai soli fini della loro formazione o della divulgazione dell'attività scientifica dell'Associazione, possono essere ammessi, come associati speciali, anche gli iscritti alla scuola di specializzazione in oftalmologia, i medici chirurghi in quiescenza in possesso della specializzazione in oftalmologia o altri soggetti operanti nell'area interprofessionale in cui è riconducibile l'Associazione.

7.2 - L'ammissione degli associati speciali, in possesso dei titoli accademici nella rispettiva qualifica e con i requisiti previsti dal precedente art. 6, lett. c), d) ed e), è soggetta alla procedura prevista nel medesimo articolo.

Anche gli associati speciali, oltre alla quota di iscrizione in sede di ammissione, dovranno corrispondere una quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

7.3 - Gli associati speciali possono partecipare alle assemblee.

7.4 - Il Consiglio Direttivo può ammettere, con decisione assunta all'unanimità, come associati Garanti non più di 8 (otto) medici, scelti per la loro indiscussa esperienza e per essersi particolarmente distinti nella diffusione e nell'insegnamento della patologia del segmento posteriore.

I Garanti devono avere i requisiti previsti dal precedente art. 6, lett. c), d) ed e) e hanno l'obbligo di corrispondere la sola quota di iscrizione al momento dell'ammissione.

I Garanti hanno una funzione di impulso dell'attività scientifica e possono essere sempre consultati in qualunque attività dell'associazione. A tal fine hanno diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo e dal Segretario Scientifico ogni opportuna informazione sulla vita dell'associazione.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico e hanno diritto di intervenire nelle assemblee.

7.5 - Gli associati speciali e i Garanti non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 8 – Perdita della qualità di associato

8.1 - La qualità di associato (ordinario o speciale) si perde per:

- a) dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) esclusione per mancato versamento delle quote associative annuali per almeno due anni consecutivi;
- c) esclusione per essere divenuta incompatibile la presenza dell'associato nell'Associazione stessa.

8.2 - L'esclusione viene decisa all'unanimità dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, che deve essere tempestivamente comunicato all'associato escluso, il quale, nei trenta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri.

In ogni caso l'esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo (o dal provvedimento del Collegio dei Probiviri), dovrà essere ratificata dalla prossima assemblea degli associati. L'esclusione diviene efficace con la ratifica da parte dell'Assemblea.

8.3 - Gli associati, che, per qualunque motivo cessano di far parte dell'Associazione, perdono ogni diritto sui fondi versati e non hanno diritto ad alcun risarcimento.

8.4 – Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Garanti, in quanto compatibili.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

9.1 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Probiviri.

9.2 - È espressamente esclusa qualsiasi retribuzione delle cariche sociali.

Art. 10 – Assemblee

10.1 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è costituita da tutti gli associati.

10.2 - È sospeso il diritto di voto degli associati ordinari non in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

10.3 - Sono ammessi a partecipare alle assemblee, senza diritto di voto, anche gli associati speciali.

Art. 11 – Assemblea ordinaria e straordinaria

11.1 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva i bilanci annuali, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nomina il Collegio dei Probiviri;
- d) conferisce a un Revisore o a una Società di Revisione l'incarico della revisione legale dei conti;
- e) ratifica l'ammissione di nuovi associati, ordinari o speciali, o la loro esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo (o dal provvedimento del Collegio dei Probiviri);
- f) delibera sugli argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- g) nomina i componenti del Comitato Scientifico.

11.2 - L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche al presente statuto;
- b) delibera sulla trasformazione e sulla fusione dell'Associazione con altri enti aventi le medesime finalità;
- c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio all'Unione Italiana Ciechi.

Art. 12 – Disciplina dell'Assemblea

12.1 - Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, e convoca l'Assemblea straordinaria ogni qualvolta sia necessario deliberare sugli argomenti di sua competenza.

12.2 - L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata, presso la sede sociale o in un altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, mediante avviso (contenente l'ordine del giorno e l'indicazione di una eventuale seconda convocazione) comunicato a tutti gli associati, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

12.3 - Ogni associato ordinario può rappresentare in assemblea non più di due associati ordinari.

12.4 - L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati ordinari; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il loro numero. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati ordinari presenti.

12.5 - L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno metà degli associati ordinari e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati ordinari.

12.6 - È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e accertare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

13.1 - Il Consiglio Direttivo è costituito da 8 (otto) membri, scelti tra gli associati ordinari, che non rivestono altre cariche nell'Associazione; essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

13.2 - Ciascun associato ordinario è eleggibile nel Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, ma non per più di due mandati consecutivi.

13.3 - L'Assemblea ordinaria elegge i Consiglieri con schede compilate durante l'Assemblea stessa, in cui ogni associato può indicare un massimo di otto preferenze.

A tal fine il Consiglio Direttivo ancora in carica nomina una commissione elettorale, formata da un associato, dal Presidente e dal Segretario Amministrativo, almeno trenta giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea che dovrà procedere alla nomina.

Spetta alla Commissione Elettorale, che potrà riunirsi anche con mezzi di telecomunicazione:

- a) verificare la idoneità degli associati candidati alla elezione nel Consiglio Direttivo;
- b) verificare la legittimazione al voto degli elettori, accertando l'avvenuto pagamento della quota associativa annuale;
- c) vigilare sul regolare svolgimento delle operazioni elettorali;
- d) predisporre la scheda elettorale in cui vengono riportati in ordine alfabetico i nominativi degli associati candidati alla elezione nel Consiglio Direttivo.

13.4 - I Consiglieri, entro 10 (dieci) giorni dalla nomina, ma prima dell'assunzione della carica, devono, sotto la loro responsabilità, fornire idonea documentazione e dichiarare per iscritto:

- a) di non rivestire cariche in Associazioni o Società scientifiche con analoghe finalità;
- b) non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione;
- c) di non trovarsi in alcun conflitto di interessi con l'Associazione.

Nell'ipotesi in cui, invece, dichiarino di rivestire le citate cariche o di trovarsi in conflitto di interessi, è loro concesso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla nomina per cessare da tali cariche e per rimuovere le cause che danno luogo al conflitto di interessi. Nelle more la carica rimane sospesa.

13.5 - Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Segretario Scientifico e il Segretario Amministrativo, quest'ultimo anche al di fuori dei suoi membri. Il Segretario Amministrativo dura in carica un anno ed è rieleggibile.

13.6 - I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica, qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, eccezione fatta per gravi motivi di salute o per adempimento, autorizzato dal Consiglio Direttivo, di mandati istituzionali.

13.7- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

Art. 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

14.1 - Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:

- a) amministrare il patrimonio sociale e gestire l'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali;
- b) eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e il Segretario Scientifico;
- c) vigilare sul rispetto da parte degli associati delle norme statutarie;
- d) deliberare sull'ammissione di nuovi associati (ordinari o speciali), da sottoporre alla ratifica della prossima Assemblea, ai sensi dell'art. 11;
- e) deliberare sull'ammissione di associati Garanti;
- f) determinare l'ammontare della quota annuale associativa su proposta del Segretario Amministrativo;
- g) deliberare sugli argomenti da sottoporre alla decisione dell'Assemblea.

Art. 15 – Riunioni del Consiglio Direttivo

15.1 - Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta fatta al Presidente da almeno cinque componenti il Consiglio stesso.

15.2 - Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno cinque componenti compreso il Presidente e delibera validamente con la maggioranza dei componenti presenti.

15.3 - Di ogni riunione e delle relative deliberazioni deve essere redatto apposito verbale.

15.4 - Il Presidente può invitare a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, gli associati Garanti, i rappresentanti di altre Associazioni o Società Scientifiche, e, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio, chiunque possa in qualsiasi modo contribuire al miglior perseguimento degli scopi statutari.

15.5 - È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 16 – Presidente

16.1 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, e deve:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Vice Presidente

17.1 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

17.2 - Il Vice Presidente, inoltre, è delegato a effettuare le operazioni bancarie sui conti dell'Associazione, congiuntamente al Segretario amministrativo.

Art. 18 – Collegio dei Probiviri

18.1 – Il Collegio dei Probiviri è composto da numero 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea ordinaria, che durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

18.2 – I membri del Collegio dei Probiviri devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere associati Garanti e non rivestire altre cariche nell'associazione;
- b) non rivestire cariche in Associazioni o Società scientifiche con analoghe finalità;
- c) non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione;
- d) non trovarsi in alcun conflitto di interessi con l'Associazione.
- e) essere associati all'Associazione da almeno 5 (cinque) anni.

18.3 – Il Collegio dei Probiviri deve:

- a) controllare il rispetto delle norme di legge e del presente statuto da parte degli associati e di tutti gli organi sociali;
- b) provvedere sui reclami contro i provvedimenti di rigetto dell'ammissione o di esclusione pronunciati dal Consiglio Direttivo, salvo la ratifica da parte dell'Assemblea;
- c) giudicare sulle controversie che possano insorgere tra gli associati, gli associati e l'Associazione, gli associati e gli organi sociali e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, e su tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e revisore legale (se nominati) ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari.

18.4 - Il Collegio dei Probiviri deve emettere la propria decisione a maggioranza secondo le norme di diritto entro novanta giorni da quando la questione è stata a lui deferita.

Art. 19 – Segretario amministrativo e Segretario scientifico

19.1 - Il Segretario amministrativo deve:

- a) curare la gestione finanziaria dell'Associazione, potendo, su delibera del Consiglio Direttivo, avvalersi di collaboratori e consulenti esterni;
- b) redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione;
- c) curare la corrispondenza dell'Associazione;
- d) conservare e compilare gli atti e i documenti associativi;
- e) dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo riguardanti l'organizzazione dell'Associazione;

- f) riscuotere le quote di iscrizione e le quote annuali associative e gestire il patrimonio dell'Associazione;
- g) effettuare le operazioni bancarie sui conti dell'Associazione, congiuntamente al Vice Presidente.

19.2 – Il Segretario scientifico deve:

- a) gestire l'attività scientifica dell'Associazione, mediante l'organizzazione di congressi e corsi, la pubblicazione di riviste o di video-cassette e di ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
- b) gestire la collaborazione scientifica con altri enti nazionali o internazionali aventi scopi affini;
- c) collaborare con il Segretario Amministrativo nello svolgimento dei suoi compiti, sostituendolo in caso di impedimento;
- d) collaborare con il Comitato Scientifico.

Art. 20 – Comitato Scientifico

20.1 – Ogni tre anni l'Assemblea degli associati deve nominare il Comitato Scientifico, i cui componenti possono anche non essere associati, ma devono essere scelti tra i soggetti che godono di indiscussa considerazione nella comunità scientifica.

20.2 - Il Comitato Scientifico deve verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 21 – Revisione legale dei Conti

21.1 - L'Associazione può conferire l'incarico, retribuito a norma di legge, della revisione legale dei conti a un Revisore o una Società di Revisione.

21.2 - Il Revisore o la Società di Revisione devono essere iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'incarico dura tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Art. 22 – Patrimonio

22.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi straordinari, dalle elargizioni di associati benemeriti o di terzi, da donazioni, eredità e legati.

22.2 - Le attività dell'Associazione sono finanziate solo attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o degli enti pubblici e privati,

con esclusione di contributi che, anche indirettamente, possano configurare conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se erogati da soggetti collegati.

22.3 - In particolare le attività ECM devono essere finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti forniti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

22.4 - In caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto alla Unione Italiana Ciechi.

Art. 23 – Esercizio finanziario

23.1 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2 - Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

23.3 - Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e gli incarichi retribuiti devono essere pubblicati nel sito istituzionale dell'Associazione.

Art. 24 – Disposizioni finali

24.1 - Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme dettate dal codice civile e alla normativa speciale che regola la materia.

Il Presidente

Prof. Daniele Tognetto

Il Segretario

Dott. Giorgio Tassinari